Abstract. La legge n. 3/2010, così come modificata dal d.l. n. 179/2012, ha disciplinato la possibilità per il consumatore, escluso dalle ordinarie procedure concorsuali, di risanare la propria condizione debitoria attraverso un piano rateizzato per il pagamento del proprio debito. Il Tribunale di Perugia, nel caso di specie, precisa che la procedura prevista per il sovraindebitamento del consumatore è applicabile nei soli casi espressamente previsti dalla norma e che, quindi, non essendo suscettibile di applicazione in via analogica non potrà essere utilizzata con il fine di ottenere la mera revoca di un decreto ingiuntivo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. S.M. ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...)/2014 promossa da:

A.M.T., C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. T.S., elettivamente domiciliato presso il difensore avv. T.S.

OPPONENTE

contro

U.C.M. SPA, C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. C.G., elettivamente domiciliato in (...) presso il difensore avv. C.G.

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce mezzo di impugnazione del decreto ma costituisce atto introduttivo di un ordinario giudizio a cognizione piena ed in contraddittorio avente ad oggetto la verifica della fondatezza della pretesa fatta valere, in

via monitoria, dal creditore, deve rilevarsi che, a seguito dell'ingiunzione di pagamento della somma di euro 60.590,86 (e tanto a titolo di debito residuo derivante dall'insoluto delle rate di un mutuo chirografario), oltre interessi e spese, l'opponente aveva contestato l'ingiunto pagamento facendo rilevare che il mutuo era stato concesso al fine di ripianare di fronteggiare una situazione economica personale della mutuataria particolarmente gravosa.

Pertanto, non contestando il dovuto, aveva richiesto che, in aderenza al dettato della Legge n. 3/2010, come modificata dal D.L. 179/2012, il tribunale, previa revoca del D.I. opposto, volesse accordare ad essa opponente un piano rateizzato per il pagamento del proprio debito, mediante gli importi mensili indicati alle pag. 5 e 6 delle premesse dell'atto introduttivo del giudizio.

Costituitosi l'istituto bancario opposto, e dato atto del fallimento del componimento bonario della vicenda, deve rilevarsi l'infondatezza del motivo di opposizione, il quale contiene l'indicazione di un *petitum* "eccentrico" rispetto all'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come sopra sinteticamente delineato.

Non vi è difatti spazio alcuno, laddove non sia contestata la ragione di credito dell'opposta (a quale risulta del resto dai documenti prodotti fino dalla fase monitoria; vds. doc. con numerazione E 36 e E 37, con allegato piano di ammortamento), per pretendere un pagamento dilazionato e, tantomeno, per la sua adozione giudiziale.

L'applicazione analogica della procedura prevista per il sovraindebitamento del consumatore, alla quale ha fatto riferimento il difensore della parte in sede di discussione orale, non è difatti prospettabile, non potendosi applicare una disciplina particolare al di fuori dell'ambito applicativo normativamente ed espressamente prevista e mancando, soprattutto, 1'eadem ratio, trattandosi di norma che detta misure eccezionali per i soggetti esclusi dalle procedure concorsuali al fine del risanamento della propria condizione debitoria nel concorso di tutti coloro che vantino ragioni di debito.

Non potrebbe certo pretendersi di applicare analogicamente tale normativa al fine di ottenere la revoca di un decreto ingiuntivo di cui non è contestato il titolo.

L'opposizione pertanto deve essere rigettata, con conferma del D.I. opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., deve essere dichiarato esecutivo.

Le spese di lite, liquidate secondo il d.m. 55/2014 facendo applicazione del criterio di cui all'art. 5 del predetto d.m. stante l'oggetto della controversia e la questione "di mero diritto" trattata palesemente eccessiva rispetto al valore dichiarato della domanda, dovendosi quindi assumere quale parametro lo scaglione più basso della competenza del Tribunale, devono essere poste a carico della

parte opponente in applicazione della regola generale di cui all'art. 91 c.p.c., in quanto interamente soccombente.

Non sono ravvisabili i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono consistere nella prospettazione di una tesi giuridica errata e neppure nel contegno extraprocessuale della parte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione e conferma il d.i. opposto che dichiara esecutivo;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario in ragione del 15,00 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Perugia, 9 luglio 2015

Il Giudice